

COMUNE DI BARBARESCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 26/02/2025

Oggetto :

ALIQUOTE IMU 2025 - DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **dodici** e minuti **zero** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ZOPPI MARIO	SINDACO	Sì
2. BIANCO ALBERTO	VICE SINDACO	No
3. PORRO DIEGO	CONSIGLIERE	Sì
4. GIACOSA STEFANO	CONSIGLIERE	No
5. VACCA MARCO	CONSIGLIERE	Sì (call)
6. CAPRA ELISABETTA	CONSIGLIERE	Sì (call)
7. VACCA CRISTINA	CONSIGLIERE	Sì (call)
8. TRIGILA INES	CONSIGLIERE	No
9. NOCETTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	No
10. VARALDO ANNA AYRE	CONSIGLIERE	Sì
11. BOFFA GABRIELE	CONSIGLIERE	Sì (call)
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARAFA Dott.Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **ZOPPI MARIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità

della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.12.2023 sono state approvate per l'anno 2024 le seguenti aliquote IMU

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,9 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,9 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,9 per mille.

Ritenuto, dopo attento esame e valutazione del sistema generale di tassazione, di mantenere inalterata per il raggiungimento del pareggio del bilancio 2025 la tassazione su tutte le fattispecie imponibili come già fissata con deliberazione C.C. n. 25 del 28.12.2023;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e smi;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

D E L I B E R A

A) Di approvare, ai fini del mantenimento del pareggio di bilancio le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dal comune
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	esenti
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,6%
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,99%

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	esenti
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,99%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,99%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,99%

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio previsto dalla normativa, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: ZOPPI MARIO

L'ASSESSORE
F.to: BIANCO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49 c. 1-2 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/03/2024 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Barbaresco, li 03/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 26-feb-2025

[] Eseguità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267

Barbaresco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barbaresco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott.Vincenzo